

Appendice A

CONVENZIONE

tra Comune di Capannori e l'associazione LA LIMONAIA APS, per la realizzazione di iniziative di valorizzazione dell'area naturalistica "Lago Della Gherardesca"

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore ____ presso la sede del Comune di Capannori sita in Piazza Aldo Moro n. 1 – 55012 Capannori (LU), C.F. e P.I. 00170780464, sono presenti:

- il sig. Emanuele Pasquini, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Dirigente del Settore "Servizi al Cittadino e Gabinetto del Sindaco" domiciliato per la qualifica presso la Sede Comunale ubicata in Capannori, Piazza Aldo Moro n. 1, il quale dichiara di intervenire alla stipula della presente convenzione non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e ciò in forza dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e che il Comune suddetto è in possesso di Codice Fiscale – P.I. n. 00170780464 in appresso denominato: "Comune";

- il sig. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente del terzo settore "La Limonaia APS", con sede legale in Colle di Compito, via di Retaio n. 23, codice fiscale 92060130462, partecipante al tavolo di coprogettazione istituito con determina dirigenziale n. 263 del 29.02.2024;

Premesso che:

- il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione e rispettando i limiti sanciti dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- L'art. 55 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di coinvolgere i soggetti del terzo settore nei processi di definizione e di realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

Dato atto che:

- il Comune di Capannori individua nel terzo settore una risorsa della comunità territoriale in quanto capace di promuovere, in rapporto con le istituzioni, azioni di promozione, educative e formative;
- le organizzazioni aderenti all'accordo di partenariato sono iscritte nel Registro Nazionale del Terzo Settore, come risultante dagli atti d'ufficio;
- l'ETS ha presentato richiesta di partecipazione aderendo ad apposito avviso pubblico di coprogettazione (determinazione dirigenziale n. 263 del 29.02.2024 ;
- il CV dell'ETS offre garanzie sufficienti alla realizzazione di quanto richiesto e presentano la giusta specificità, il background professionale, operativo e la capacità di costruire collaborazioni utili a portare a compimento quanto richiesto nel migliore dei modi.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'art. 55 del Codice del Terzo settore, il Comune si avvale delle attività degli ETS che hanno preso parte alla coprogettazione, per la realizzazione di iniziative di valorizzazione dell'area nota come "lago della Gherardesca".

Articolo 2 – Impegno dell'ETS

L'ETS si impegna ad attuare le azioni previste nello specifico dalla proposta inviata in fase di selezione e rimodulate come da verbale approvato a seguito della prima riunione del tavolo di coprogettazione: in particolare è previsto lo svolgimento da parte dell'ETS la seguenti attività:

- 1) attivazione di una segreteria organizzativa per ore settimanali n. 6 che coordini le attività del gruppo dei "Custodi del Lago della Gherardesca";
- 2) tenuta di un calendario unitario delle iniziative programmate per la fruizione dell'area tra i vari soggetti coinvolti nella valorizzazione del lago;
- 3) Supporto organizzativo e progettuale alle attività di formazione continua rivolte al gruppo dei volontari;
- 4) tenuta di un registro delle attività svolte e programmati dal gruppo di volontari;
- 5) collaborazione con l'Amministrazione comunale alla progettazione delle attività da svolgersi presso il Lago della Gherardesca, partecipando, ove richiesto, ad appositi incontri.

Trattandosi di un percorso di coprogettazione, le attività previste potranno essere soggetti a rimoduli e variazioni anche nel corso dell'anno, previo accordo fra le parti.

Nello svolgimento delle attività l'ETS si atterrà alle direttive del Comune ed ai cronoprogrammi definiti congiuntamente con gli altri partner durante le prime fasi di avvio del progetto.

L'ETS si impegna ad avvalersi del personale dipendente secondo quanto previsto dalla vigente normativa generale e di settore.

L'ETS si impegna inoltre a conformarsi al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capannori.

Articolo 3 – Impegno del Comune

Il Comune si impegna a comunicare immediatamente all'ETS ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione. Il Comune vigila inoltre con proprio staff sullo

svolgimento delle attività, per garantire che queste siano svolte garantendo gli standard prefissati di quantità e di qualità; il Comune mantiene inoltre la regia generale del progetto riguardo alle azioni da mettere in atto.

Articolo 4 – Rimborso spese

A fronte degli oneri e obblighi a carico dell'ETS, il Comune riconosce al medesimo la cifra annuale di € 6.850,00; per l'anno 2024 tale cifra è riproporzionata sul periodo presunto di svolgimento del servizio a partire dal 1 giugno, ed è pertanto quantificata in € 4.100,00;

Per gli anni 2025 e 2026 la definizione effettiva dell'entità e della tipologia di spese rimborsabili potrà essere soggetta a rimoduli in ribasso o in rialzo dettati dalle disponibilità di bilancio dell'Ente o da valutazioni di carattere progettuale.

Le eventuali rimodulazioni potranno avvenire anche nel corso dell'anno e saranno oggetto di accordo fra le parti tramite verbalizzazione di incontri o scambio di corrispondenza;

L'importo complessivo ammissibile a rimborso a favore dell'ETS nel singolo anno non potrà comunque essere superiore al doppio della quota annuale prevista in fase di sottoscrizione per l'anno 2024.

Saranno rimborsabili solamente le spese effettivamente sostenute, documentate da adeguati giustificativi di spesa e riconducibili alle attività previste. La cifra è comprensiva anche di qualsiasi onere contributivo ed assicurativo relativo all'attività dei volontari e dei collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività.

E' previsto un anticipo sulle spese assegnate all'ETS pari al 50% del totale, da liquidare alla firma della presente convenzione, previa specifica richiesta del soggetto interessato, da inviare via Pec all'indirizzo:

pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it.

In caso di mancata rendicontazione della somma erogata come anticipo, l'ETS è tenuto al rimborso nei confronti del Comune.

Articolo 5 – Copertura assicurativa

L'assicurazione prevede a che l'attività dei volontari coinvolti nelle proprie attività sia tutelata da appropriata copertura assicurativa, nel rispetto dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6 - Responsabilità

Il Comune di Capannori resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra l'ETS e terzi e non assume, sotto qualsiasi aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle azioni del progetto di cui trattasi.

Articolo 7 – Durata

La durata della convenzione decorre dal 1/06/2024 al 31/12/2026. Il rinnovo della presente convenzione è ammesso per una sola volta per una durata non superiore rispetto a quella originaria, previo accordo fra le parti e previa valutazione positiva delle attività svolte da parte dell'Amministrazione.

Articolo 8 - Recesso dal contratto

Entrambe le parti hanno facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 60 giorni. In caso di recesso, saranno valutate come rimborsabili le spese sostenute dall'ETS fino alla data effettiva di interruzione del rapporto.

Articolo 9 - Risoluzione del contratto

La presente convenzione può essere oggetto di risoluzione da parte dei contraenti in caso di gravi inadempienze degli obblighi assunti, tali da compromettere la funzionalità degli interventi. Il Comune potrà altresì risolvere il contratto per verificata inadeguatezza rispetto alle disposizioni di cui all'articolo precedente o per mancanza di budget adeguato alla copertura economica delle spese progettuali, previa comunicazione scritta all'ETS.

La risoluzione potrà avvenire previa diffida all'adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni. Costituisce causa di Risoluzione del contratto anche il mancato rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capannori.

Articolo 10 - Controversie

Le eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, che siano riconosciute tali da entrambi i contraenti e che dunque si riferiscano a casi per i quali non si giudichi ricorrere alla risoluzione del contratto da parte del Comune o dell'ETS sono giudicate da un collegio arbitrale composto da tre membri: uno nominato dal Comune, uno dell'associazione, ai quali viene conferito l'incarico di designare di comune accordo il terzo.

In caso di mancato accordo la nomina del terzo componente deve essere effettuata dal Tribunale del luogo ove è stata firmata la convenzione.

Articolo 11 - Privacy

Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della disciplina in materia di dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016. Per quanto non previsto dalla presente scrittura si applicano le norme del codice civile, dei regolamenti e delle leggi speciali in materia. L'ETS si impegna a sottoscrivere inoltre anche l'Allegato A alla presente convenzione: "INDICAZIONI PER IL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI".

Art. 12 – Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Capannori_____

Per l'ETS _____

Il Legale Rappresentante_____

Per il **Comune di Capannori**

Il Dirigente

Allegato A

INDICAZIONI PER IL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

- 1 **Osservare:** il Reg. UE n. 679/2016 (GDPR); i Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, il D.Lgs. 30 giugno 200 n. 196, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018, il vigente Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Ente;
- 2 **Persone autorizzate al trattamento.** Prima di iniziare qualsiasi trattamento di dati, il fornitore deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza provvedendo alla loro nomina con atto scritto e avendo cura di fornire tutte le istruzioni necessarie per il corretto, lecito e sicuro trattamento dei dati personali nell'ambito della loro attività;
- 3 **Clausola di riservatezza.** I dati sono da considerarsi quali informazioni riservate del committente. Su questa base: non deve in alcun modo trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il fornitore. In tal caso, il fornitore informa il committente circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- 4 **Finalità** Il trattamento dei dati deve essere effettuato dal fornitore ai soli fini di dare esecuzione ai servizi commissionatigli. Esso si dovrà configurare, quindi, come strettamente necessario per effettuare il servizio;
- 5 **Diritto di accesso.** Deve essere garantito agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti loro riconosciuti dal GDPR, incluso il diritto di accesso, tenendo conto che il Responsabile del trattamento assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- 6 **Misure di sicurezza.** Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il fornitore deve adottare idonee ed adeguate misure necessarie ai fini della sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;
- 7 **Assistenza al committente.** Il fornitore deve assistere il committente ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione;
- 8 **Violazione di dati personali (data breach).** Il fornitore deve implementare soluzioni atte a rilevare per quanto di propria responsabilità eventuali violazioni dei dati personali (ossia le violazioni di sicurezza che comportano accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati) e, al verificarsi di tali violazioni, comunicarle, senza ingiustificato ritardo, al committente. Il fornitore s'impegna, altresì, a collaborare attivamente con il committente ai fini delle conseguenti comunicazioni all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e, eventualmente, agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR;

- 9 **Verifiche del fornitore.** Il fornitore dovrà mantenere per quanto di propria responsabilità un costante controllo in merito al fatto che i dati siano trattati in modo lecito, secondo correttezza e comunque nel rispetto delle leggi, delle disposizioni in materia di trattamento compreso il profilo relativo alla sicurezza oltre che delle istruzioni impartite;
- 10 **Verifiche del committente.** Il fornitore deve mettere a disposizione del committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 28 del GDPR e contribuire alle attività di revisione, comprese le verifiche realizzate dal committente o da un altro soggetto da questi incaricato.
- 11 **Restituzione dei dati.** Al termine del servizio oggetto del contratto, il fornitore deve restituire, qualora ne sia in possesso, tutti i dati personali al committente, per poi provvedere alla loro distruzione, provvedendo alle formalità di legge e a comunicarne notizia al Comune committente, salvo che non sia obbligato, da normativa vigente, alla conservazione per un tempo determinato od ai fini dell'esercizio del diritto di agire e/o di difendersi in giudizio.
- 12 **Dovere di informazione.** Il fornitore deve informare immediatamente il committente qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento europeo o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
- 13 **Vigilanza.** Vigilare e controllare il trattamento svolto dagli Incaricati medesimi.
- 14 **Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA).** Il fornitore, su espressa richiesta dell'ente Committente, deve assistere lo stesso con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di agevolare la realizzazione di valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, per il trattamento in questione.
- 15 **Sub-responsabile.** Il fornitore può ricorrere a un altro responsabile solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del committente. La presente vale quale autorizzazione scritta generale. Il fornitore è comunque sempre tenuto ad informare il committente in merito alla scelta, aggiunta o sostituzione di qualsiasi responsabile del trattamento, dando così al committente l'opportunità di valutarla e, se del caso, opporvisi. Se il fornitore ricorre a un altro responsabile (sub-responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del committente, deve imporgli, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto. In particolare, il sub-responsabile deve presentare garanzie sufficienti per la predisposizione di misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare i requisiti normativi previsti.
- 16 **Registro delle attività dei trattamenti.** Il fornitore deve tenere un registro delle attività dei trattamenti ai sensi dell'art. 30, comma 2, del GDPR.
- 17 **Responsabile della protezione dei dati (DPO).** Il fornitore deve procedere, se del caso, alla designazione del responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR. Qualora il fornitore ritenga di non doversi dotare di tale figura ne fornisce adeguata e documentata motivazione al committente.
- 18 Per quanto di competenza del fornitore, tenere indenne il Comune committente da responsabilità derivanti da un erroneo o illegittimo trattamento dei dati.
- 19 Si rammenta che la violazione delle norme di legge in materia di privacy comporterà la comminazione delle sanzioni e l'eventuale risarcimento del danno previsti dal codice.

Resta inteso che la nomina a Responsabile esterno del trattamento decadrà in qualunque caso di cessazione del servizio appaltato, con effetto dalla data di tale cessazione.

In funzione di quanto sopra deve essere restituito il presente documento, preferibilmente firmato digitalmente, o in subordine con firma autografa e timbro nell'apposito spazio posto in calce e siglato su ogni singola pagina per conferma e accettazione.

Per accettazione

Il Responsabile Esterno del Trattamento dei dati

Nome e cognome _____

Firma _____

Luogo _____, data _____

Il Titolare del Trattamento dei Dati Comune

di Capannori (Lu)

Dirigente Responsabile del Settore Servizi al cittadino e gabinetto del Sindaco Emanuele

Pasquini

Capannori, data _____